

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Di Leva.

N.239

Seduta del 01/10/2002

OGGETTO: CAUSA CONIDONI MARIA E ALTRI CONTRO COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 16/5/02 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA – SEZIONE LAVORO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione dell'Ufficio Legale che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di rinunciare alla proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado n. 2941/02 emessa in data 16/5/02 dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro nella causa vertente tra Conidoni Maria e altri contro Comune di Sesto San Giovanni e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
2. di dare mandato alla Direzione del Personale di avviare il procedimento e di redigere gli atti necessari per dare esecuzione alla suddetta sentenza;
3. di impegnare l'importo di € 1.900,00 compresa IVA e CPA al Tit. 1 Funz.1 Serv.1 Cap. 185 "Spese legali e di Consulenza" del Bilancio 2002, che presenta la voluta disponibilità
(reg. n. 2002/2743-4545)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

In data 16/5/02, il Tribunale di Monza – Sezione Lavoro ha emesso la sentenza di primo grado nella causa vertente tra Conidoni Maria e altri sei contro Comune di Sesto San Giovanni e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (R.G. 641/01 – sentenza n. 2941/02). Questo procedimento era inteso ad ottenere la ricostituzione del rapporto di lavoro tra il Comune di Sesto San Giovanni e le parti attrici, già dipendenti con il profilo di Esecutori Servizi Scolastici (categoria B del CCNL enti locali) e trasferite nei ruoli del personale ATA statale ai sensi della L. 124/99. Esse ritenevano tale trasferimento illegittimo a causa del demansionamento e della dequalificazione professionale conseguente al trasferimento alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Cinque di loro avevano pure esercitato l'opzione di permanenza nei ruoli dell'Ente locale, prevista dalla circolare attuativa della predetta legge qualora avessero svolto *mansioni plurime nelle quali rientravano anche ma non solo quelle proprie dei profili professionali del personale dello Stato*, opzione non accolta dall'Amministrazione. Inoltre, tutti i ricorrenti richiedevano il risarcimento del danno derivante dal dequalificamento professionale e dei danni biologici, le cui quantificazioni erano lasciate all'apprezzamento del giudice.

Con la sentenza menzionata, il Giudice Maria Cella ha:

- dichiarato illegittimo il rigetto dell'opzione di permanenza nei ruoli dell'Ente locale esercitata da cinque dei ricorrenti;
- dichiarato la cessazione della materia del contendere per uno di questi a far tempo dal 1/9/01, essendo egli tornato alle dipendenze del Comune da quella data;
- condannato l'Amministrazione Comunale alla ricostituzione del rapporto di lavoro con decorrenza 1/1/00 e con continuità rispetto al rapporto precedentemente in essere, detraendo dal trattamento retributivo loro dovuto quanto percepito dal Ministero dell'Istruzione;
- respinto ogni altra domanda, escludendo quindi ogni risarcimento economico e il reintegro per i rimanenti due ricorrenti che non avevano esercitato a suo tempo l'opzione di permanenza nei ruoli dell'Ente;
- posto a carico dell'Amministrazione Comunale una parte delle spese di causa (€ 1.900,00 compresa IVA e CPA).

L'analisi della sentenza consente di trarre alcune considerazioni. Innanzitutto, l'Amministrazione Comunale, come già accennato, non deve alcun risarcimento alle parti attrici: l'aspetto economico, che era il più preoccupante per le conseguenze negative che avrebbe provocato al bilancio comunale, si è risolto in modo indolore per l'Amministrazione. In secondo luogo, essa dispone il reintegro soltanto per quattro persone anziché sette: si tratta di un numero facilmente riassorbibile nella pianta organica, tenuto conto del *turn over* in atto tra il personale. Per quanto riguarda le prospettive per un eventuale appello, va osservato che le parti attrici, nel caso l'Amministrazione appellasse questa sentenza, proporrebbero con ogni probabilità un appello incidentale allo scopo di rimettere in discussione anche la questione del riconoscimento dei danni economici. Inoltre, dalla lettura degli atti di causa, appare di difficile attuazione confutare le argomentazioni utilizzate per l'estensione della sentenza, fondata sulla legittimità dell'opzione di permanenza nei ruoli dell'Ente locale, esercitata da cinque dei ricorrenti, e

sulla non corrispondenza del profilo di inquadramento previsto dal contratto collettivo di lavoro enti locali e quelle del CCNL scuola, che richiede, a parità di mansioni, requisiti culturali che i ricorrenti non possiedono, fattore che rende impossibile adibirli alle stesse mansioni che svolgevano in passato. Infine, non bisogna dimenticare i costi e le spese di una nuova fase del procedimento.

Per questi motivi si propone alla Giunta Comunale di:

- rinunciare alla proposizione di appello avverso la sentenza di primo grado n. 2941/02 emessa in data 16/5/02 dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro nella causa vertente tra Conidoni Maria e altri contro Comune di Sesto San Giovanni e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- dare mandato alla Direzione del Personale di avviare il procedimento e di redigere gli atti necessari per dare esecuzione alla suddetta sentenza;
- impegnare l'importo di € 1.900,00 compresa IVA e CPA onde procedere alla liquidazione di quanto dovuto alle controparti a titolo di spese di causa.

Sesto San Giovanni, 01/10/02

IL FUNZIONARIO
Dott. Marco Codazzi

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DELL'UFFICIO LEGALE
Avv. Antonino Princiotta

